

DICHIARAZIONI

Le deduzioni spettanti agli autotrasportatori per l'anno 2015

di Luca Mambrin

L'articolo 66, comma 5, del Tuir riconosce alle **imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi**, in sede di determinazione del reddito, una serie di **deduzioni forfetarie** di spese non documentate in relazione:

- ai **trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore**, quest'anno diversificate a seconda che tali trasporti avvengano nell'ambito del comune in cui ha sede l'impresa o oltre il comune in cui ha sede l'impresa;
- al **possesso di ogni motoveicolo o autoveicolo** utilizzato nell'attività d'impresa.

Nonostante la norma individui importi specifici di deduzione, la misura è stata modificata nel corso degli anni tenendo conto dello **stanziamento annuale previsto** e dell'adeguamento dei precedenti importi all'Istat; rispetto allo scorso anno, a seguito delle modifiche disposte dalla legge di Stabilità per il 2016 (articolo 1 comma 652 della Legge n. 208/2015), è stata prevista una misura unica per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del comune in cui ha sede l'impresa, al posto delle due misure precedentemente vigenti; con il comunicato stampa del **05/07/2016** l'Agenzia delle Entrate ha reso noto **le misure agevolative per il periodo d'imposta 2015**, stabilendole nella misura di:

- **euro 51** per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha la sede l'impresa;
- **euro 17,85**, pari cioè al 35% della deduzione di cui sopra, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha la sede l'impresa.

Possono avvalersi della deduzione **le imprese individuali** in relazione ai trasporti effettuati **direttamente dall'imprenditore** e **le società di persone** in relazione ai trasporti **personalmente effettuati dai singoli soci**, che siano in **contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione**.

Nell'ambito del modello Unico PF (o del modello Unico SP) l'importo della deduzione complessivamente spettante andrà indicato:

- nel caso di **impresa individuale** in contabilità semplificata nel rigo **RG22 utilizzando i codici 16, 17 e 18**, che identificano rispettivamente la deduzione per i trasporti effettuati all'interno del comune (**codice 16**), la deduzione per i trasporti effettuati oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma all'interno della regione o delle regioni confinanti (**codice 17**) e la deduzione per i trasporti effettuati oltre il comune in cui ha

sede l'impresa ed oltre l'ambito della regione o delle regioni confinanti (**codice 18**);

RG22 Altri componenti negativi	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	
	37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00	
	43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00	
	49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00	
									55	,00

- nel caso di **società di persone in contabilità semplificata** nel rigo RG22, utilizzando i medesimi codici 16, 17 e 18 (con le stesse specifiche);

RG22 Altri componenti negativi	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	
									37	,00

- nel caso di **imprese in contabilità ordinaria per opzione** (sia imprese individuali che società di persone) l'importo **della deduzione andrà indicato al rigo RF55, utilizzando i codici 43, 44 e 45**, che identificano rispettivamente la deduzione per i trasporti effettuati all'interno del comune (**codice 43**), la deduzione per i trasporti effettuati oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma all'interno della regione o delle regioni confinanti (**codice 44**) e la deduzione per i trasporti effettuati oltre il comune in cui ha sede l'impresa ed oltre l'ambito della regione o delle regioni confinanti (**codice 45**);

Indipendentemente dal numero di viaggi la deduzione spetta **una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto**; in merito poi **alla documentazione da conservare** in caso di controlli la norma precisa che il contribuente **deve predisporre e conservare un prospetto recante**:

- **l'indicazione dei viaggi** effettuati specificando **la loro durata e la località di destinazione**;
- **gli estremi dei relativi documenti di trasporto utilizzati**; tali documenti di trasporto devono essere conservati fino alla scadenza del termine per l'accertamento che, per quanto riguarda la dichiarazione relativa all'anno 2015, sarà il 31 dicembre 2020.

Lo stesso articolo 66, comma 5, del Tuir prevede poi **un'ulteriore deduzione forfetaria annua pari ad euro 154,94** per ciascun **motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi** utilizzato nell'attività d'impresa. Come precisato nella **circolare n. 1/E/2001** tale deduzione:

- spetta per ciascun veicolo effettivamente **posseduto**;
- spetta per ciascun veicolo effettivamente posseduto anche **a titolo diverso dalla proprietà** (locazione finanziaria o comodato);
- non esclude la possibilità di fruire **dell'altra deduzione forfetaria** prevista a fronte di spese non documentate per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore nel comune, o fuori dal comune in cui ha sede l'impresa.

La **circolare 5/E/2001** ha invece precisato che nel caso **di acquisto o cessione intervenuta in corso d'anno** la **deduzione deve essere raggugliata all'anno** con riferimento ai giorni di effettivo possesso di ciascun autoveicolo o motoveicolo; nell'ambito del modello Unico PF o SP tale deduzione va indicata nel **rigo RG22 utilizzando il codice "19"**.